

# Cassazione penale

direttore scientifico **Domenico Carcano**  
condirettore **Mario D'Andria**  
LVII - dicembre 2017, n° 12

12

20  
17

| **estratto**

BREVI NOTE IN MERITO ALLA NATURA  
GIURIDICA DEL MILLANTATO CREDITO  
CORRUTTIVO (ART. 346, COMMA 2, C.P.)  
E ALLA POSSIBILITÀ DI CONCORSO CON  
IL DELITTO DI TRUFFA

*con nota di* **Guido Stampanoni Bassi**

## 567 LE DIFFERENZE TRA LE DUE IPOTESI DI MILLANTATO CREDITO ED I RAPPORTI CON LA TRUFFA

SEZ. VI - UD. 12 LUGLIO 2017 (DEP. 7 SETTEMBRE 2017), N. 40940 – PRES. IPPOLITO – REL. FIDELBO – P.M. ROSSI (CONCL. CONF.)

**MILLANTATO CREDITO - Ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 346 - Elemento oggettivo.**

(C.P. ART. 346)

**MILLANTATO CREDITO - Differenza tra le due ipotesi previste dall'art. 346 c.p. - Ipotesi di cui al comma 2 - Concorso formale con la truffa - Configurabilità - Esclusione.**

(C.P. ARTT. 346, 60)

*Per la sussistenza del reato di cui all'art. 346, comma 2, c.p. è sufficiente la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale ovvero di doverlo remunerare; in questa fattispecie l'agente non richiede un compenso per sé, ma rappresenta come causa della controprestazione la necessità di comprare il favore del pubblico funzionario ovvero di doverlo remunerare e in questa attività non assume principale rilievo né la millanteria né l'eventuale mediazione dell'autore (1).*

*Ciò che differenzia le due ipotesi di millantato credito previste dall'art. 346 c.p. è l'elemento del "pretesto" contenuto nel comma 2, un elemento che richiama il mendacio e l'inganno, in quanto corrisponde sostanzialmente alla falsa causa addotta dall'agente per indurre con l'inganno il "compratore di fumo" ad una prestazione patrimoniale, che diversamente non sarebbe ottenibile. Con riferimento alla medesima condotta, quindi, non vi può essere concorso formale con la truffa, in quanto tale reato deve ritenersi assorbito in quello di millantato credito (2).*

[Massime redazionali]

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO** - 1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 13 maggio 2011 dal Tribunale di Messina, che aveva affermato la responsabilità di G.S. in ordine ai reati di millantato credito e truffa condannandolo alla pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre la multa, con il risarcimento dei danni in favore delle parti civili, a cui è stata riconosciuta anche una provvisionale.

Secondo la contestazione l'imputato, dipendente ospedaliero con la qualifica di portantino si sarebbe fatto consegnare da D.T.R., D.T.A., De.To.An. e F.S. la somma complessiva di euro 11.000, in più soluzioni, con il pretesto di dovere comprare i favori dei responsabili del nosocomio per ottenere quattro posti di lavoro in favore delle persone offese; per gli stessi fatti gli veniva contestato anche il reato di truffa aggravata.

2. L'imputato ha presentato personalmente ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo censura la sentenza per aver ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 346 c.p., nonostante sia risultato che non vi fu alcuna vanteria idonea a prospettare alle persone offese la concreta possibilità di ottenere un posto di lavoro, anche in considerazione della qualifica di semplice portantino e della circostanza che le stesse persone offese lo consideravano persona poco credibile, sicché deve presumersi che siano state quest'ultime ad attivarsi e a richiedere favori istigandolo alla azione delittuosa.

2.2. Con il secondo motivo si contesta la sussistenza del reato di truffa, rilevando che le persone offese sarebbero state i promotori della condotta attribuita al G.

2.3. Con il terzo motivo si assume che il reato di truffa deve, comunque, ritenersi assorbito in quello di millantato credito.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, in quanto la sentenza non avrebbe risposto specificatamente alle questioni sollevate con l'appello.

2.5. Con il quinto motivo denuncia un altro vizio di motivazione della sentenza, là dove ha confermato il giudizio di colpevolezza in assenza di prove certe.

2.6. Con il sesto motivo lamenta l'eccessività della pena.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE - 1.** Il primo motivo è infondato.

Preliminarmente, deve precisarsi che, sebbene nel capo di imputazione riportato in sentenza, sia menzionato anche l'art. 346 c.p., comma 1, dalla descrizione del fatto contestato e dalla stessa motivazione della decisione, risulta evidente che al G. è stata contestata l'ipotesi di cui all'art. 346 cit., comma 2.

Ne consegue che le doglianze relative alla pretesa inidoneità della vanteria ad ingannare le vittime sono da ritenere del tutto inconferenti, dal momento che per la sussistenza del reato di cui all'art. 346 c.p., comma 2, è sufficiente la condotta di chi riceve o accetta la promessa di denaro o altra utilità con il pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale ovvero di doverlo remunerare. In questa fattispecie l'agente non richiede un compenso per sé, ma rappresenta come causa della controprestazione la necessità di comprare il favore del pubblico funzionario ovvero di doverlo remunerare e in questa attività non assume principale rilievo né la millanteria né l'eventuale mediazione dell'autore (Sez. VI, n. 17923 del 19/3/2001, Lamanda, Rv. 224514). È evidente che il motivo in esame appare fondarsi più sulla diversa ipotesi dell'art. 346 c.p., comma 1, che sul capoverso, che è quello contestato all'imputato.

In ogni caso, sulla idoneità della condotta del G. ad ingannare le persone offese, la sentenza ha coerentemente motivato, evidenziando, da un lato, che l'imputato avrebbe fatto valere la sua posizione di sindacalista, in grado, quindi, di «interloquire ad alti livelli nell'organigramma dell'ente», dall'altro, la scarsa istruzione delle vittime e la loro totale estraneità rispetto ai meccanismi e alle procedure di una struttura pubblica. Si tratta di una motivazione che appare logica e razionale, fondata su una accorta ricostruzione degli elementi di prova e che le censure del ricorrente non sono in grado di mettere minimamente in crisi.

2. È invece fondato il terzo motivo in cui si contesta la sentenza impugnata per aver riconosciuto l'imputato colpevole sia del reato di millantato credito, che del reato di truffa.

Si osserva che la questione circa la possibilità o meno che i due reati possano concorrere riguarda esclusivamente la fattispecie contenuta nell'art. 346 c.p., comma 1, relativa al fatto di chi, millantando credito presso un pubblico ufficiale riceve denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale, ma non si pone con riferimento alla ipotesi di cui al secondo comma, che è quella contestata nel caso in esame.

La fattispecie contemplata nel capoverso dell'art. 346 c.p., oltre ad essere del tutto autonoma rispetto all'altra, riguarda il fatto di chi riceve o fa dare o fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare. Si tratta di un reato autonomo ricalcato sullo schema della truffa, anzi rappresenta, così come ritiene una autorevole dottrina, una figura particolare di truffa. Invero, a differenza del millantato credito previsto dal citato art. 346 c.p., in questa ipotesi la condotta richiesta non sembra poter prescindere dagli artifici o raggiri indicati per il delitto di truffa: anche nella fattispecie in esame la condotta dell'agente consiste in una forma di raggio nei confronti di un soggetto che viene indotto da una falsa rappresentazione della realtà ad un accordo che lo impegna ad una prestazione di pagamento. Qui il soggetto attivo non si propone attraverso un'attività di intermediazione, come nella ipotesi base dell'art. 346 c.p., ma si presenta quale strumento di corruzione di un funzionario pubblico, con la conseguenza che se realizza effettivamente l'attività di corruzione concorre con il delitto di cui all'artt. 318 e 319 c.p., mentre se, ingannando il "compratore di fumo", si appropria della retribuzione risponderà del reato di cui al capoverso dell'art. 346 c.p. Ciò che differenzia le due ipotesi di millantato credito è l'elemento del "pretesto" contenuto nell'art. 346 c.p.,

comma 2, un elemento che richiama il mendacio e l'inganno, in quanto corrisponde sostanzialmente alla falsa causa addotta dall'agente per indurre con l'inganno il "compratore di fumo" ad una prestazione patrimoniale, che diversamente non sarebbe ottenibile. D'altra parte, la sovrapposizione con il reato di truffa può essere colta anche da un altro punto di vista, che mette in evidenza come la condotta dell'agente sia tutta protesa al conseguimento di un profitto patrimoniale attraverso l'induzione in errore del c.d. compratore di fumo, il quale non è punibile proprio in considerazione di tale struttura della norma, considerazione questa che porta a ritenere che il bene oggetto della tutela penale, almeno nell'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 346 c.p., sia anche quello patrimoniale.

In definitiva, si tratta di una fattispecie che ricalca pienamente la struttura della truffa e che consiste – secondo la definizione di una autorevole dottrina in una «frode volgare tesa al privato, col pretesto di una corruzione che non si ha nessuna intenzione di intraprendere» (in questi termini, Sez. VI, n. 30150 del 7/6/2006, La Porta, Rv. 235429).

Sulla base di questa interpretazione, che il Collegio ritiene di accogliere, deve escludersi che l'imputato possa rispondere, con riferimento alla medesima condotta, anche del reato di truffa aggravata, così come ritenuto nella sentenza impugnata, in quanto fra le due fattispecie non vi può essere concorso formale. Non può trovare applicazione la norma incriminatrice della truffa, in quanto tale reato deve ritenersi assorbito in quello di millantato credito, dal momento che, diversamente, l'imputato si troverebbe a dover rispondere di due reati, sebbene il disvalore del fatto risulti già integralmente valutato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 346 c.p., comma 2.

Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente al reato di truffa, la cui relativa pena può essere eliminata direttamente in questa sede ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).

3. Il secondo motivo, riguardante il reato di truffa, deve ritenersi assorbito.

4. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Infatti, deve escludersi la sussistenza del denunciato vizio di motivazione, avendo la Corte d'appello esaminato le doglianze fatte valere con l'impugnazione e offerto una ricostruzione coerente dei fatti. D'altra parte, il ricorso non indica alcuna concreta illogicità o contraddizione della motivazione, limitandosi a formulare censure astratte.

5. Generico è il quinto motivo, in cui si assume che la sentenza sia pervenuta al riconoscimento della responsabilità dell'imputato in assenza di prove certe. In questo caso il ricorso omette di confrontarsi con la motivazione delle sentenze di merito che invece hanno individuato le fonti di prova nelle dichiarazioni rese dalle persone offese, ritenute del tutto credibili.

6. Del tutto infondata è, infine, la doglianza relativa alla eccessività della pena, considerato che è stata determinata verso il minimo e che i giudici di merito hanno comunque evidenziato la gravità della condotta dell'imputato.

7. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente all'imputazione di truffa, siccome assorbita nel reato di millantato credito, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione ed euro 200,00 di multa; nel resto il ricorso deve essere rigettato.

## BREVI NOTE IN MERITO ALLA NATURA GIURIDICA DEL MILLANTATO CREDITO CORRUTTIVO (ART. 346, COMMA 2, C.P.) E ALLA POSSIBILITÀ DI CONCORSO CON IL DELITTO DI TRUFFA

*Short Notes about the Crime of “Corruptive False Pretence” (Art. 346 Paragraph 2 C.P.) and the Possibility of A Concurrence with the Crime of Fraud.*

Prendendo spunto da una recente pronuncia della Corte di cassazione, l'Autore si sofferma sulle fattispecie di reato di millantato credito di cui all'art. 346 c.p. e, in particolare, sulla qualificazione giuridica (come fattispecie autonoma di reato o come circostanza aggravante) dell'ipotesi di cd. millantato credito corruttivo di cui al comma 2. In un secondo momento, viene affrontato il tema del concorso tra quest'ultima fattispecie di reato e il delitto di truffa.

*Inspired by a recent supreme Court's decision, the Author focuses on the crimes of “false pretence” provided by Art. 346 c.p., and, particularly, on the legal qualification (as an autonomous crime or as an aggravating circumstance) of the so-called “corruptive false pretence” provided by the second paragraph of Art. 346 c.p. Then, the Author analyzes the concurrence of crimes between false pretence and fraud.*

*(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)*

di **Guido Stampanoni Bassi**

Avvocato

**Sommario** 1. Premessa. — 2. Le fattispecie di millantato credito. — 2.1. Il millantato credito corruttivo: fattispecie autonoma di reato o circostanza aggravante? — 2.2. Una applicazione all'art. 346, comma 2, c.p. dei criteri elaborati per distinguere tra circostanze ed elementi costitutivi del reato. — 3. Sul concorso tra millantato credito e truffa. — 3.1. Truffa e millantato credito comune (art. 346, comma 1, c.p.). — 3.2. Truffa e millantato credito corruttivo (art. 346, comma 2, c.p.).

### 1. PREMESSA

Con la sentenza oggetto di annotazione, la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del concorso tra la fattispecie di cd. millantato credito corruttivo, di cui all'art. 346, comma 2, c.p., e il delitto di truffa.

Si tratta, come è noto, di tematica che è stata affrontata da dottrina e giurisprudenza per lo più con riferimento alla fattispecie di cui al primo comma dell'art. 346 c.p. (cd. millantato credito comune), ma che presenta profili meritevoli di approfondimento anche per ciò che riguarda l'ipotesi di cui al secondo comma.

Prima di introdurre la questione su cui si è pronunciato il collegio, appare opportuna una breve introduzione relativa alla fattispecie di reato (o, per meglio dire, alle fattispecie di reato) di cui all'art. 346 c.p. e alle differenze tra le ipotesi di cui al primo e al secondo comma.

In un secondo momento, si passerà ad affrontare il tema del rapporto tra tali reati e il delitto di truffa, con particolare attenzione all'eventualità che tra le fattispecie di reato menzionate possa ravvisarsi un concorso formale di reati.

## 2. LE FATTISPECIE DI REATO DI MILLANTATO CREDITO

### 2.1 Il millantato credito corruttivo: fattispecie autonoma di reato o circostanza aggravante?

Punto di partenza di questa breve analisi non può che essere quello del rapporto sussistente tra le due fattispecie descritte dall'art. 346 c.p., al fine di chiarire preliminarmente la natura giuridica – quale circostanza aggravante o quale fattispecie autonoma di reato – dell'ipotesi descritta dal secondo comma della disposizione.

È chiaro, infatti, che si tratta di un problema da risolvere necessariamente in via preliminare, dal momento che se si dovesse propendere per la tesi della fattispecie circostanziata, non avrebbe senso porsi il problema dell'eventuale concorso formale tra il delitto di truffa e l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p.

Tradizionalmente definita come una fattispecie assimilabile alla cd. «*vendita di fumo*»<sup>(1)</sup>, la disposizione di cui all'art. 346 c.p. prende in considerazione due diverse ipotesi: il primo comma sanziona la condotta di chiunque, «millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato»; il secondo comma prevede una pena aumentata nel caso in cui «il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare».

Come detto, ci si è chiesti per anni in dottrina e in giurisprudenza se l'ipotesi di cui al secondo comma dovesse essere considerata una circostanza aggravante di quella delineata nel primo comma oppure una fattispecie autonoma di reato.

Sul punto, sono note a tutti le relevantissime conseguenze pratiche che derivano dall'inquadramento di una fattispecie nell'una o nell'altra categoria, basti pensare, ad esempio, che: *i*) solo le circostanze sono soggette al giudizio di bilanciamento *ex art. 69 c.p.*; *ii*) il regime di imputazione delle circostanze è ovviamente diverso da quello degli elementi costitutivi del reato; *iii*) nel caso di concorso di persone nel reato, gli artt. 116 e 117 riguardano gli elementi costitutivi del reato mentre le circostanze sono disciplinate dall'art. 118 c.p.<sup>(2)</sup>.

La dottrina e la giurisprudenza più risalenti nel tempo ritenevano che l'ipotesi delineata dal secondo comma dell'art. 346 c.p. costituisse una circostanza aggravante del primo comma, non risultando alterati gli elementi essenziali della fattispecie, consistenti in entrambe le ipotesi nel farsi dare o promettere denaro o altra utilità a seguito di millanteria<sup>(3)</sup>.

A questo primo indirizzo si contrapponeva un diverso orientamento, secondo il quale l'assenza nel secondo comma di un qualunque riferimento testuale al concetto di "millanteria" avrebbe dovuto far propendere per la tesi della fattispecie autonoma di reato.

Tale dibattito, in realtà, si può considerare oggi risolto, in quanto la dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalenti ritengono che quella di cui al secondo comma sia a tutti gli

(1) ROMANO, *Commentario sistematico, I delitti contro la pubblica amministrazione, I delitti dei privati*, Giuffrè, 2002, 109.

(2) Per un approfondimento sul tema si rinvia a BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall'intervento delle Sezioni Unite sui "criteri di distinzione"*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Giappichelli, 2011.

(3) Si veda MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, 1986, p. 579.

effetti una fattispecie autonoma di reato e non un'ipotesi aggravata del millantato credito descritto nel primo comma <sup>(4)</sup>.

Una soluzione, quest'ultima, che risulta oggi ulteriormente avvalorata da una sentenza delle Sezioni unite <sup>(5)</sup> che, pur pronunciandosi su altra tematica, ha espressamente qualificato l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 346 c.p. come una fattispecie autonoma di reato.

Tale orientamento – come detto, oggi largamente maggioritario – poggia principalmente sulla diversità strutturale tra le due fattispecie e, in particolare, sulla presenza nel solo secondo comma dell'art. 346 c.p. dell'elemento del “pretesto” consistente nel dover acquistare o remunerare il favore del pubblico ufficiale <sup>(6)</sup>.

Sebbene questo sia l'indirizzo di gran lunga prevalente, si deve dare atto di alcune sporadiche decisioni di senso opposto, come quella secondo cui al secondo comma dell'art. 346 c.p. non sarebbe contemplata un'autonoma figura criminosa, bensì una circostanza aggravante, come sarebbe conclamato dall'uso della locuzione “il colpevole”, che non avrebbe alcun senso se non presupponesse una figura di base <sup>(7)</sup>.

Sul punto appare necessaria una breve precisazione.

L'affermazione contenuta nella sentenza di merito appena richiamata, seppur condivisibile in linea di principio, non pare in grado, da sola, di consentire una qualificazione dell'ipotesi di cui si discute nei termini di una fattispecie autonoma di reato.

Se da un lato, infatti, è condivisibile l'idea che la locuzione “il colpevole” si presti meglio a definire una circostanza piuttosto che una fattispecie autonoma di reato (e, d'altronde, nel nostro codice sono numerosissime le ipotesi di circostanze descritte ricorrendo proprio a tale espressione <sup>(8)</sup>), è anche vero che vi sono ipotesi pacificamente considerate delle fattispecie autonome di reato nelle quali si utilizza tale espressione per descrivere il soggetto attivo: emblematico è il caso del cd. peculato d'uso, che viene descritto dall'art. 314, comma 2, c.p. utilizzando l'espressione “il colpevole” e che è considerato dalla dottrina e della giurisprudenza assolutamente prevalenti come una fattispecie autonoma di reato <sup>(9)</sup>.

Pertanto, l'argomentazione che si ritrova in alcune pronunce di merito, sebbene suggestiva ed in parte anche condivisibile, non pare risolutiva ai fini della questione di cui si discute. D'altronde, in tale materia l'esperienza insegna che difficilmente un solo criterio interpretati-

---

<sup>(4)</sup> In questo senso, v. in dottrina ANTOLISEI, *Diritto penale, parte speciale*, II, 2008, 694; FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, Parte speciale*, I, 2007, p. 314 nonché BENUSSI, *Codice penale commentato*, a cura di Marinucci - Dolcini, 2011, art. 346, 3541; in giurisprudenza v. Sez. VI, n. 15 novembre 2012, n. 44507; Sez. VI, 23 aprile 2008, n. 35340, in *Giur. it.*, 2009, p. 1223 nonché in *Guida dir.*, 2008, n. 44, p. 89; Sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150 in *questa rivista*, 2007, p. 1639; Sez. VI, 19 febbraio 2003, n. 17642 in *Riv. pen.*, 2004, p. 1256; Sez. VI, 2 aprile 1997, n. 4915 in *questa rivista*, 1998, p. 1639; Sez. VI, 2 novembre 1994, n. 4162 in *Giust. pen.*, 1995, II, c. 669.

<sup>(5)</sup> Sez. Un., 2 aprile 2010, n. 12822, in *Dir. pen. proc.*, 2010, p. 678.

<sup>(6)</sup> Tra le decisioni più recenti, si veda anche Sez. VI, 22 dicembre 2011, n. 47906, secondo cui le due fattispecie di reato differiscono in quanto mentre nella previsione del comma primo il raggio consiste nel presentare il pubblico ufficiale, destinatario di pressioni amicali, come arrendevole, in quella del comma secondo il pubblico ufficiale è prospettato dall'agente come persona corrotta o corruttibile

<sup>(7)</sup> App. Napoli, Sez. II, 21 novembre 2011, in *Riv. pen.*, 2012, p. 305

<sup>(8)</sup> Si pensi, molto banalmente, agli artt. 61 e 62 c.p. che, in numerosi numeri, descrivono le circostanze comuni utilizzando la locuzione “il colpevole”.

<sup>(9)</sup> Sulla natura di fattispecie autonoma di reato dell'art. 314, comma 2, c.p., si veda rinvia a BENUSSI, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, in *Trattato di diritto penale*, parte speciale, a cura di Marinucci - Dolcini, Cedam, 2001, p. 226.

vo, peraltro non annoverabile tra i cd. criteri forti, possa garantire certezza circa la qualificazione giuridica di una fattispecie.

Chiusa questa parentesi, a completamento delle posizioni assunte dalla dottrina, si deve segnalare l'orientamento di chi ha messo in evidenza che, se da un lato è senz'altro preferibile ritenere quella di cui al secondo comma una figura autonoma di reato piuttosto che una circostanza aggravante, è altrettanto vero che il discrimine tra le due soluzioni non andrebbe individuato nella sola assenza di riferimenti alla nozione di "millanteria" nella disposizione di cui al secondo comma. Tale assenza – si è correttamente osservato – la si deve solo al fatto di non aver voluto ripetere un concetto considerato pleonastico dato il già eloquente titolo del delitto; circostanza, quest'ultima, priva di rilevanza da un punto di vista pratico, anche perché «se si priva il comma 2 dell'elemento della millanteria, diviene totalmente inspiegabile per quale ragione mai tale figura sia stata inserita nell'art. 346 c.p. e non abbia trovato collocazione tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, o comunque in altra e diversa disposizione tra i delitti contro la p.a.»<sup>(10)</sup>.

Tale considerazione non può che essere condivisa, apparendo scontato che la prima parte della disposizione di cui al primo comma («chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale...») debba considerarsi presente, di fatto, anche nella disposizione di cui al secondo comma, sebbene non venga ripetuta. Ciò, tuttavia, non intacca la conclusione cui si è giunti – ossia che si è al cospetto di una fattispecie autonoma di reato – in quanto è l'ulteriore elemento del "pretesto", previsto dal secondo comma, a caratterizzare la disposizione come una particolare forma di raggiro, con ciò distinguendola dalla condotta di cui al primo comma.

## 2.2. Una applicazione all'art. 346, comma 2, c.p. dei criteri elaborati per distinguere tra circostanze ed elementi costitutivi del reato

Provando a ragionare ulteriormente sulla corretta qualificazione giuridica dell'ipotesi delineata dal secondo comma dell'art. 346 c.p., si ritiene che, a conferma di quanto appena detto, possano essere richiamati i principi che regolano l'accertamento della volontà legislativa in ordine alla qualificazione come circostanziata o autonoma di una determinata fattispecie.

Si tratta di un problema che si è posto con notevolissima regolarità all'attenzione dell'interprete<sup>(11)</sup>, anche a causa del fatto che, da un lato, non è vi è alcuna differenza ontologica tra circostanze ed elementi costitutivi (ben potendo uno stesso aspetto essere considerato circostanza o elemento del reato) e, dall'altro, al fatto che nella maggior parte dei casi la natura circostanziata o autonoma delle fattispecie non viene esplicitata dal Legislatore.

Sul tema, come è noto, è intervenuta una importante sentenza delle Sezioni unite<sup>(12)</sup> che ha contribuito a far chiarezza sul punto attraverso l'enunciazione di una serie di criteri (elaborati negli anni da dottrina e giurisprudenza) utili ad accertare la *voluntas legis* in ordine alla qualificazione di una disposizione nei termini di fattispecie autonoma o circostanza.

Senza soffermarsi in questa sede sull'illustrazione di tali criteri (ci si può limitare a ricordare che si parla generalmente di criteri "forti", "deboli" e "debolissimi", in base al grado di

---

<sup>(10)</sup> Si veda ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 119, il quale coerentemente conclude osservando come anche la fattispecie di cui al comma 2 preveda come elemento essenziale una millanteria.

<sup>(11)</sup> Si pensi, per fare un solo esempio, al dibattito sorto intorno alla qualificazione giuridica della fattispecie di corruzione in atti giudiziari.

<sup>(12)</sup> Sez. un., 26 giugno 2002, n. 26351 in *questa rivista*, 2002, p. 378.



“certezza” che sono in grado di offrire circa la reale volontà del Legislatore), si ritiene che, fermo restando quanto sopra detto circa l’inopportunità dell’utilizzo della espressione “il colpevole” per indicare il soggetto attivo, tra tutti i criteri elaborati a tal fine, l’unico che potrebbe forse militare a favore di una qualificazione dell’art. 346 secondo comma nei termini di una circostanza aggravante è quello della cd. collocazione topografica, essendo la fattispecie che si sta analizzando collocata all’interno dello stesso articolo che prevede il reato semplice <sup>(13)</sup>.

Tuttavia, come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza assolutamente dominanti, il criterio in questione è debole, se non debolissimo, in quanto se trova fondamento in ragioni di “estetica legislativa” – che dovrebbero sconsigliare di formulare distinte ipotesi di reato all’interno della stessa disposizione – molto difficilmente può essere utile, da solo, allo scopo di cui si discute.

Basti pensare, del resto, che pacificamente vi sono circostanze contemplate in articoli diversi da quello “base” <sup>(14)</sup>, così come vi sono fattispecie autonome di reato contemplate nello stesso articolo che già ne prevede altre <sup>(15)</sup>.

Escluso quello della collocazione topografica, tutti gli altri criteri militano inesorabilmente a favore di una qualificazione giuridica dell’art. 346, comma 2, c.p. nei termini di una fattispecie autonoma di reato.

Si pensi ai cd. criteri “forti”, quali la presenza di formule del tipo “la pena è aumentata” (non presente nella disposizione di cui si discute, che contiene una autonoma cornice edittale), il rinvio esplicito alla disciplina del giudizio di bilanciamento tra circostanze (non presente nella disposizione) o, ancora, la descrizione della condotta tipica *per relationem* rispetto al reato base attraverso formule del tipo “se il fatto di cui all’art...” (anch’essa non presente nella disposizione in esame, che descrive la condotta tipica senza rinviare ad altre norme).

In aggiunta a tutto quanto sin qui osservato, si consideri che la diversa fattispecie di millantato credito del patrocinatore (art. 382 c.p.) è tradizionalmente considerata un’ipotesi speciale proprio del delitto di millantato credito corruttivo di cui all’art. 346, comma 2, c.p. (in entrambe le ipotesi, infatti, si richiede il “pretesto di doversi procurare il favore...” <sup>(16)</sup>): ciò non può che avvalorare ulteriormente la tesi della fattispecie autonoma di reato, non essendo immaginabile che l’art. 382 c.p. possa porsi in rapporto di specialità rispetto ad una circostanza aggravante.

Concludendo sul punto, a parere di chi scrive appare pienamente condivisibile l’opinione, oggi maggioritaria, circa la qualificazione del cd. millantato credito corruttivo nei termini di una fattispecie autonoma di reato. Logica conseguenza sarà, allora, che quella di cui all’art. 346 c.p. dovrà essere qualificata come una fattispecie incriminatrice a più norme, ossia una di quelle disposizioni all’interno della quale il Legislatore ha voluto inserire più norme incriminatrici, ciascuna autonomamente violabile.

---

<sup>(13)</sup> Per un approfondimento del tema si rinvia alla citata sentenza delle Sezioni unite nonché a BASILE, *Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni Unite sui “criteri di distinzione”*, cit., p. 31.

<sup>(14)</sup> Si pensi all’art. 576 c.p. sulle aggravanti dell’omicidio, all’art. 625 c.p. sulle aggravanti del furto.

<sup>(15)</sup> Si pensi all’art. 600-bis comma 2 c.p. in tema di prostituzione minorile o all’art. 583-bis, comma 2, c.p. in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

<sup>(16)</sup> INSOLERA, *Il rischio penale del difensore*, Giuffrè, 2009, p. 31.

### 3. SUL CONCORSO TRA MILLANTATO CREDITO E TRUFFA

Ciò chiarito, si può passare al tema oggetto della decisione annotata – ossia al rapporto con altre figure di reato e, nello specifico, con la truffa – non prima di aver segnalato come si sia al cospetto di una tematica che si è posta negli anni tanto con riferimento all'ipotesi di millantato credito comune (primo comma) quanto all'ipotesi di millantato credito corruttivo (secondo comma).

Ciò lo si deve essenzialmente al fatto che quella di cui all'art. 346 c.p. è una fattispecie caratterizzata da «notevole ambiguità di fondo», che ha da sempre alimentato gravi incertezze sui suoi rapporti con una serie di delitti: tra questi delitti, spicca proprio la truffa, fattispecie di reato cui il millantato credito – come è stato osservato in dottrina – è accomunato da una «prossimità concettuale che risalta già dalla denominazione romanistica del delitto in esame quale *venditio fumi*»<sup>(17)</sup>.

Se è vero ciò che si è appena detto circa la autonomia giuridica della fattispecie di reato di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p., allora il tema del concorso con la truffa non potrà essere affrontato continuando a parlare indistintamente di millantato credito, ma si dovrà necessariamente procedere distinguendo a seconda che si stia parlando di millantato credito comune (art. 346, comma 1, c.p.) o millantato credito corruttivo (art. 346, comma 2, c.p.).

#### 3.1 Truffa e millantato credito comune (art. 346, comma 1, c.p.)

Prendendo le mosse dalla prima ipotesi, l'orientamento prevalente in giurisprudenza ritiene che il reato di millantato credito comune possa concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dell'oggetto della tutela penale, rispettivamente consistente, nel primo caso, nel prestigio della pubblica amministrazione e, nel secondo caso, nella tutela del patrimonio<sup>(18)</sup>.

Un diverso indirizzo ritiene, invece, insussistente il concorso tra le due fattispecie ogni qualvolta le vanterie utilizzate dal millantatore possano essere equiparate ai raggiri di cui alla fattispecie di truffa.

La prima apertura in tal senso la si trova in una pronuncia del 2001<sup>(19)</sup> secondo cui «il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, ma resta assorbito da quest'ultimo, allorché la vanteria presa in considerazione per esso sia identica a quella ritenuta integrante gli artifici e raggiri del primo». Tale pronuncia è stata poi seguita da un'altra decisione<sup>(20)</sup> secondo cui «il reato di truffa non può concorrere con il reato di millantato credito, in quanto anche in quest'ultimo è presente l'elemento del raggio, sebbene si tratti di un raggio particolare, consistente in vanterie, esplicite o implicite, di ingerenze o pressioni da parte del millantatore presso il pubblico ufficiale».

La sentenza da ultimo citata, ponendosi in consapevole contrasto con l'orientamento prevalente, ha ritenuto sussistente un concorso apparente di norme, risolvendo la questione nel

(17) ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 108.

(18) Si veda, in giurisprudenza, Sez. VI, 24 novembre 1998, n. 13657; Sez. VI, 16 ottobre 2013, n. 45899 secondo cui in questi casi «l'unica condotta, caratterizzata dalle vanterie di ingerenza e di pressione su un pubblico ufficiale e, dunque, dall'impiego di raggiri tesi ad ingenerare nella vittima un affidamento sì da indurla al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, integra gli estremi di due distinte ed autonome violazioni di norme di legge poste a protezione di diversi beni giuridici».

(19) Sez. VI, 4 maggio 2001, n. 20105 in *Giur. it.*, con nota di FERRARI.

(20) Sez. VI, 30 settembre 2005, n. 39932 in *questa rivista*, 2008, p. 624 nonché in *Riv. pen.*, 2007, p. 222.

senso dell'assorbimento della truffa nel delitto di millantato credito in considerazione dell'"omogeneo disvalore penalistico" dei due reati.

### 3.2 Truffa e millantato credito corruttivo (art. 346, comma 2, c.p.)

Quanto, invece, all'ipotesi di cui al comma 2, parte della giurisprudenza, con il conforto della dottrina prevalente, ritiene che non vi possa essere concorso di reati, rimanendo in questo caso il disvalore della condotta assorbito nel ben più grave reato di millantato credito corruttivo, che sanziona con la reclusione da due a sei anni una condotta che l'art. 640 c.p. sanziona con la reclusione da sei mesi a tre anni <sup>(21)</sup>.

In senso parzialmente difforme, è stato invece affermato che «il millantato credito corruttivo integra una fattispecie molto vicina a quella della truffa, ma se ne differenzia non solo per il carattere preminente dell'offesa dell'interesse all'integrità e al prestigio di cui deve godere la pubblica amministrazione, ma anche perché la condotta non si concreta negli artifici o raggiri propri della truffa, ma nella vanteria di potersi ingerire nell'attività pubblica per inquinare il regolare svolgimento attraverso il mercimonio dell'esercizio dei poteri dei pubblici funzionari a tale attività preposti» <sup>(22)</sup>.

Ancora, in giurisprudenza si è osservato che «l'ipotesi di cui al comma 2 si differenzia dalla truffa per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell'oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione» <sup>(23)</sup>.

Prima di procedere, è importante precisare che all'imputato veniva contestata nel caso di specie una medesima condotta (consistente nell'essersi fatto consegnare una somma di denaro con il pretesto di dover comprare i favori del responsabile di una struttura ospedaliera al fine di far ottenere alle persone offese dei posti di lavoro) che la corte territoriale aveva qualificato nei termini di un concorso formale tra il delitto di truffa e quello di millantato credito corruttivo.

Ciò chiarito, la decisione in oggetto si è uniformata al primo degli orientamenti richiamati, ponendo l'accento sulla autonomia della norma incriminatrice di cui al comma 2 dell'art. 346 c.p. e sul suo essere tradizionalmente considerata una «particolare figura di truffa»; elementi, questi, che impedirebbero, già a livello astratto, la possibilità di ipotizzare un concorso formale con l'art. 640 c.p.

Più nello specifico, l'esclusione del concorso di reati passerebbe, in questo caso, attraverso una valorizzazione delle peculiarità della condotta tipica del cd. millantato credito corruttivo, con specifico riferimento all'elemento del "pretesto", assente nell'ipotesi di millantato credito comune.

L'elemento costitutivo del "pretesto", oltre ad essere presente solo nella fattispecie di millantato credito corruttivo, sarebbe, ad avviso della Corte, l'elemento realmente dirimente ai fini della soluzione della questione circa il concorso con il delitto di truffa. Tale elemento, infatti, nel suo richiamare comunque al concetto di mendacio o di inganno – in quanto rappresenterebbe proprio la falsa causa addotta dall'agente (venditore di fumo) per indurre la vittima (compratore di fumo) ad una prestazione patrimoniale che altrimenti non sarebbe ottenibile –

---

<sup>(21)</sup> Si veda, tra i precedenti conformi, Sez. VI, 7 giugno 2006, n. 30150, il cui relatore è lo stesso della pronuncia qui annotata.

<sup>(22)</sup> Sez. VI, 23 aprile 2008, n. 35340, in *Giur. it.*, 2009, 5, p. 1223; nonché in *Guida dir.*, 2008, n. 44, p. 89.

<sup>(23)</sup> Sez. VI, 19 febbraio 2003, n. 17642, in *Riv. pen.*, 2004, p. 1256.

dimostrerebbe, in altri termini, che in quest'ipotesi la condotta non potrebbe prescindere da elementi di fatto assimilabili a quegli artifici o raggiri richiesti dall'art. 640 c.p. <sup>(24)</sup>.

La soluzione abbracciata dalla pronuncia in esame trova il conforto di quella parte della dottrina che, a proposito dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 346 c.p., non ha mancato di sottolinearne il «vistoso e pregnante elemento di frode» che tale fattispecie presenta rispetto a quella di cui al primo comma che impedisce che vi possa essere un concorso con l'ipotesi (simile, ma meno grave) di truffa <sup>(25)</sup>.

L'Autore appena citato, preso atto della distanza tra le due ipotesi di millantato credito – pur sempre, tuttavia, accomunate dall'esser state concepite entrambe all'interno della stessa disposizione – esclude che un riavvicinamento tra le due ipotesi possa essere raggiunto attraverso un'interpretazione estensiva della nozione di "pretesto" che vi ricomprenda addirittura l'impegno del venditore di fumo ad avvicinare il pubblico ufficiale e, correttamente, conclude osservando come al pretesto di cui al comma 2 non possa attribuirsi altro significato se non quello di "rappresentazione falsa di un proposito corruttivo inesistente" <sup>(26)</sup>.

Anche tale interpretazione di quello che è l'elemento realmente peculiare all'interno dell'art. 346, comma 2, non fa che rafforzare l'affermazione da cui siamo partiti – ossia che si è in presenza di una fattispecie che ricalca pienamente la struttura della truffa – e, pertanto, non si può che condividere il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui, in forza del criterio dell'assorbimento, deve escludersi il concorso formale di reati tra truffa e millantato credito corruttivo.

---

<sup>(24)</sup> In maniera conforme rispetto a quanto affermato dalla Corte, si veda, in dottrina, DOLCINI - GATTA, *Codice Penale Commentato*, Art. 346 c.p., WoltersKluwer, 2015, ove si evidenzia che «nel concetto di pretesto è insita l'idea dell'inganno in quanto l'agente simula l'esigenza di dover compensare un pubblico ufficiale, così come simula l'intenzione di utilizzare a tal fine il denaro o l'utilità che gli viene consegnata o promessa e che, invece, intende trattenere per sé».

<sup>(25)</sup> In tali termini ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., 114 nonché, nella manualistica, ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, Cedam, 2003, p. 401 nonché FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Zanichelli, 2007, I, p. 315.

<sup>(26)</sup> Si rinvia nuovamente a ROMANO, *I delitti contro la pubblica amministrazione*, cit., p. 116.

